



*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*  
*Ministero dello sviluppo economico*

**Deliberazione n. 23 /2009**

**RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL D.LGS. 4 APRILE 2006, n. 216 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**IL COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO**

**VISTI**

- il D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 4 relativo all'obbligo di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, l'art. 5 che riguarda modalità e tempi di presentazione della domanda di autorizzazione e l'art. 6 che stabilisce modalità e tempi del rilascio e contenuto dell'autorizzazione;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 giugno 2009 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
- le domande di autorizzazione presentate dai gestori degli impianti e le ulteriori informazioni fornite al Comitato nazionale di gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE;
- il DEC/RAS/854/2005 del 1 luglio 2005 emanato ai sensi del D.L. del 12 novembre 2004 n. 273 convertito, con modificazioni, nella legge n. 316/2004 recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea 2004/156/CE del 29 gennaio 2004 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- la Decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la Deliberazione del Comitato n. 001/2008 del 23 gennaio 2008 recante ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate nel periodo 2005-2007 ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012 ai sensi del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 comma 5 recante disposizioni di monitoraggio;
- la Deliberazione 014/2009 del 10 aprile 2009 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2009 n. 127, recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il DEC/RAS/023/2006 emanato ai sensi del D.L. del 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge n. 316/2004 recante disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previsto dall'art. 14 par. 3 della Direttiva 2003/87/CE;
- il DEC/RAS/115/2006 emanato ai sensi del D.L. del 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge n. 316/2004 recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni previsto dall'art. 14 par. 3 della Direttiva 2003/87/CE;
- le domande di autorizzazione inviate dai gestori in data 26/02/2008, 24/03/2009, 18/05/2009, 12/06/2009, rispettivamente per gli impianti elencati all'art. 1 della presente Deliberazione, univocamente individuati dai numeri di autorizzazione 1591, 1593, 1597, 1599;
- le informazioni integrative inviate dai gestori degli impianti elencati all'art. 1 della presente Deliberazione, univocamente individuati dai numeri di autorizzazione 1591, 1593, 1597, 1599, rispettivamente in data 19/06/2009, 01/07/2009, 17/06/2009, 17/06/2009, attestanti la capacità degli impianti di monitorare le emissioni di gas a effetto serra;

## **CONSIDERATO**

- che ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del D.L. 12 novembre 2004, n. 273, convertito con modificazioni, nella Legge n. 316/2004;
- che le informazioni e i dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'art. 4 e 7 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni sono contenute nella base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile sul sito web dell'APAT all'indirizzo [www.ages.sinanet.apat.it](http://www.ages.sinanet.apat.it);

**SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO e con procedura scritta approvata il 7 luglio 2009**

## DELIBERA

### Art. 1

#### (Rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

1. Per gli impianti di cui alla seguente tabella, è rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni. La legenda relativa al codice delle fonti è riportata in allegato 1 come parte integrante sostanziale alla presente Deliberazione.

<b>N. Aut.</b>	<b>Gestore</b>	<b>Denominazione Impianto</b>	<b>Indirizzo Impianto</b>	<b>Fonti di emissione</b>
1591	Gemmo Spa	Nuovo Polo Tecnologico - Ospedale Niguarda Ca' Granda	Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 (MI)	F1 (1), F2 (1), F3 (10), F4 (10), F5 (10), F6 (10), F7 (10), F8 (10), F9 (10), F10 (10)
1593	CEB SpA	CEB SpA	Zona Industriale, 1 - 32010 (BL)	F1 (1), F2 (1), F3 (10)
1597	TECNOVALORE SPA	COMPARTO D4 - ASSAGO	VIA CASCINA VENINA, 47 - 20100 (MI)	F1 (1), F2 (1), F3 (1), F4 (13)
1599	Ferrara Food S.p.A.	Ferrara Food - Stabilimento di Argenta	Via Antonio Dalle Vacche, S.C. - 44011 (FE)	F1 (1), F2 (1), F3 (13)

2. I gestori degli impianti di cui ai comma 1 hanno accesso alle informazioni e ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati "AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra".

## **Art. 2**

### **(Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra)**

1. Il gestore di ciascun impianto di cui all'art. 1 richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, di modifica dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.
2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare [http://www.minambiente.it/index.php?id\\_sezione=653](http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=653), e presentata dai gestori degli impianti di cui all'art. 1 al Comitato almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

## **Art. 3**

### **(Disposizioni di monitoraggio)**

1. I gestori degli impianti di cui all'art. 1 trasmettano a questo comitato il piano di monitoraggio ai sensi della Deliberazione n.014/2009 entro il 2 settembre 2009.
2. A seguito dell'approvazione del piano di monitoraggio ai sensi della Deliberazione n.014/2009, i gestori degli impianti di cui all'art. 1 effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 integrate dalle disposizioni di attuazione riportate nella Deliberazione n.014/2009.
3. Fino alla data di approvazione del piano di monitoraggio, si procede con quanto indicato nel successivo comma 4.
4. A decorrere dalla data di approvazione della presente Deliberazione, nelle more dell'approvazione del piano di monitoraggio, i gestori degli impianti di cui all'art. 1 effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo le disposizioni di cui al DEC/RAS/854/2005 e di cui alla Deliberazione 1/2008 del 23 gennaio 2008.
5. I gestori degli impianti di cui all'art. 1 hanno facoltà di applicare le disposizioni della decisione della Commissione europea 2007/589/CE a partire dalla data di approvazione della presente Deliberazione.
6. I gestori degli impianti di cui all'art. 1 effettuano l'aggiornamento del piano di monitoraggio ai sensi di quanto prescritto nell'articolo 3 della Deliberazione 014/2009.

#### **Art. 4**

##### **(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra)**

1. I gestori degli impianti di cui all'art. 1 presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui all'art. 3 a partire dalla data di approvazione della presente Deliberazione.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, redatte su carta semplice, secondo lo schema nell'allegato 2 alla presente Deliberazione, vanno inviate al "*Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo*" – via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della presente Deliberazione, o dalla data di avvio dell'impianto, se successiva. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante.
3. Fino al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 il Comitato provvede affinché il gestore del relativo impianto non possa trasferire quote di emissioni di CO<sub>2</sub>.

#### **Art. 5**

##### **(Disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)**

1. A decorrere dall'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti di cui all'art. 1 comunicano al Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'art. 3.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere redatta secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) e deve contenere le informazioni ivi indicate.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Le comunicazioni corredate dell'attestato di verifica di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Comitato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it](mailto:RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it).
4. Le comunicazioni sono considerate valide ed efficaci ai fini degli obblighi contenuti nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al precedente comma 3 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi".
5. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al precedente comma 1 non pervengano al Comitato entro il termine previsto o pervengano prive dell'attestato di verifica o con attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo, ovvero con dichiarazione dell'impossibilità a

esprimere un giudizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 6**  
**(Pubblicità dei dati)**

Le comunicazioni delle emissioni di cui all'art. 5 sono messe a disposizione del pubblico dal Comitato ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005.

**Art. 7**  
**(Restituzione delle quote di emissioni di gas serra)**

1. I gestori degli impianti di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di presentare all'amministratore del registro, di cui all'art.14 del D.lgs 216/2006, domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente Deliberazione.
2. A decorrere dall'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti di cui all'art. 1 restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni comunicate e verificate, rilasciate dall'impianto durante l'anno solare precedente.
3. Nel caso in cui il gestore non restituisca le quote di cui al precedente comma 1 entro il termine previsto si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Corrado Clini  
IL PRESIDENTE

Legenda codici attività e fonti

<b>Codice della fonte</b>	<b>Descrizione "fonte"</b>	<b>Descrizione "attività"</b>
1	caldaia	1.1 - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)
2	bruciatore	
3	turbina	
4	riscaldatore	
5	fornace	
6	inceneritore	
7	stufa	
8	forno	
9	essiccatoio	
10	motore	
11	torcia	
12	torre di lavaggio	
13	altro apparecchio o macchina	
14	caldaia	1.2 - Raffinerie di petrolio
15	riscaldatore di processo / dispositivo di trattamento	
16	motore a combustione interna / turbina	
17	ossidatore catalitico e termico	
18	forno per la calcinazione di coke	
19	pompa antincendio	
20	generatore di emergenza/di riserva	
21	torcia	
22	inceneritore	
23	cracker	
24	impianto per la produzione di idrogeno	
25	rigenerazione di catalizzatori	
26	apparecchiatura per il coking	
102	Bruciatore	1.3 - Cokerie
103	Turbina	
104	Riscaldatore	
105	Fornace	
107	Stufa	
108	Forno	
109	Essiccatoio	
110	Motore	
112	Torre di lavaggio	
113	Altro apparecchio o macchina	
27	materia prima	
28	combustibile convenzionale	
29	gas di processo	
30	altro combustibile	
31	lavaggio degli effluenti gassosi	
114	Caldaia	
115	Bruciatore	
116	Turbina	
117	Riscaldatore	
118	Fornace	

<b>Codice della fonte</b>	<b>Descrizione "fonte"</b>	<b>Descrizione "attività"</b>
119	Inceneritore	
120	Stufa	
121	Forno	
122	Essiccatoio	
123	Motore	
124	Torcia	
125	Torre di lavaggio	
126	Altro apparecchio o macchina	
32	materia prima	
33	combustibile convenzionale	
34	gas di processo	
35	residui di processo usati come materiale in entrata	
36	altro combustibile	
37	lavaggio degli effluenti gassosi	
127	Caldaia	
128	Bruciatore	
129	Turbina	
130	Riscaldatore	
131	Fornace	
132	Inceneritore	
133	Stufa	
134	Forno	
135	Essiccatoio	
136	Motore	
137	Torcia	
138	Torre di lavaggio	
139	Altro apparecchio o macchina	
38	materia prima	
39	combustibile convenzionale	
40	agente riducente	
41	gas di processo	
42	consumo degli elettrodi in grafite	
43	altro combustibile	
44	lavaggio degli effluenti gassosi	
140	Caldaia	
141	Bruciatore	
142	Turbina	
143	Riscaldatore	
144	Fornace	
145	Inceneritore	
146	Stufa	
147	Forno	
148	Essiccatoio	
149	Motore	
150	Torcia	
151	Torre di lavaggio	
152	Altro apparecchio o macchina	
		2.1 - Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
		2.2 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora



<b>Codice della fonte</b>	<b>Descrizione "fonte"</b>	<b>Descrizione "attività"</b>	
45	calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	3.1a - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità produttiva >500 t/g	
46	combustibile fossile convenzionale usato per i forni		
47	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni		
48	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
49	combustibile non usato per i forni		
50	lavaggio degli effluenti gassosi		
51	calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime		
52	Altro combustibile		
166	Caldaia		
167	Brucciato		
168	Turbina		
169	Riscaldatore		
170	Fornace		
171	Inceneritore		
172	Stufa		
173	Forno		
174	Essiccatoio		
175	Motore		
176	Torcia		
177	Torre di lavaggio		
178	Altro apparecchio o macchina		
153	Caldaia		3.1b - Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi con capacità produttiva > 50 t/g, o in altri tipi di forni aventi una con capacità produttiva > 50 t/g
154	Brucciato		
155	Turbina		
156	Riscaldatore		
157	Fornace		
158	Inceneritore		
159	Stufa		
160	Forno		
161	Essiccatoio		
162	Motore		
163	Torcia		
164	Torre di lavaggio		
165	Altro apparecchio o macchina		
231	calcinazione del calcare utilizzato come materia prima		
232	combustibile fossile convenzionale usato per i forni		
233	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni		
234	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)		
235	combustibile non usato per i forni		
236	lavaggio degli effluenti gassosi		
237	calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime		
238	Altro combustibile		
53	fusione di carbonati di metalli alcalini e alcalino-terrosi contenuti nelle materie prime	3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con	
54	combustibile fossile convenzionale usato per i forni		

<b>Codice della fonte</b>	<b>Descrizione "fonte"</b>	<b>Descrizione "attività"</b>
55	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
56	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
57	altro combustibile	
58	additivo contenenti carbonio (compreso il coke e la polvere di carbone)	
59	lavaggio degli effluenti gassosi	
179	Caldaia	
180	Brucciato	
181	Turbina	
182	Riscaldatore	
183	Fornace	
184	Inceneritore	
185	Stufa	
186	Forno	
187	Essiccatoio	
188	Motore	
189	Torcia	
190	Torre di lavaggio	
191	Altro apparecchio o macchina	
60	calcinazione del calcare/dolomite contenuti nelle materie prime	
61	calcare per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici	
62	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
63	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
64	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
65	altro combustibile	
66	materiale organico contenuto nell'argilla utilizzata come materia prima	
67	additivo utilizzato per conferire porosità	
68	lavaggio degli effluenti gassosi	
192	Caldaia	
193	Brucciato	
194	Turbina	
195	Riscaldatore	
196	Fornace	
197	Inceneritore	
198	Stufa	
199	Forno	
200	Essiccatoio	
201	Motore	
202	Torcia	
203	Torre di lavaggio	
204	Altro apparecchio o macchina	
69	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	3.3 - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione >75 t al giorno e con una capacità di forno >4 m <sup>3</sup> e con una densità di colata per forno >300 kg/m <sup>3</sup>
70	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
71	inceneritore	4.1a - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

<b>Codice della fonte</b>	<b>Descrizione "fonte"</b>	<b>Descrizione "attività"</b>	
72	forno per calce e calcinatori		
73	lavaggio degli effluenti gassosi		
74	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili		
205	Caldaia		
206	Bruciatore		
207	Turbina		
208	Riscaldatore		
209	Fornace		
211	Stufa		
212	Forno		
213	Essiccatoio		
214	Motore		
215	Torcia		
216	Torre di lavaggio		
217	Altro apparecchio o macchina		
75	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia		4.1b - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
76	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti		
77	inceneritore		
78	forno per calce e calcinatori		
79	lavaggio degli effluenti gassosi		
80	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili		
218	Caldaia		
219	Bruciatore		
220	Turbina		
221	Riscaldatore		
222	Fornace		
224	Stufa		
225	Forno		
226	Essiccatoio		
227	Motore		
228	Torcia		
229	Torre di lavaggio		
230	Altro apparecchio o macchina		

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra**

Il sottoscritto in qualità di gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con autorizzazione n. ...., dichiara che a partire dal .....effettua il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi a quanto disposto dall'art. 3 della Deliberazione di autorizzazione.

In fede.

Firma

Nota

Qualora il gestore dell'impianto sia una persona giuridica, la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.

La firma del gestore, in relazione alle dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, deve essere corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità dello stesso gestore o suo legale rappresentante.

L'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti relativi alla predetta dichiarazione sostitutiva.

La falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali [art. 76 del D.P.R. n. 445/2000]